



# CITTA' DI CHIVASSO

PROVINCIA DI TORINO

C. A. P. 10034

Codice fiscale 82500150014 - Partita IVA 01739830014

Ordinanza n. 36.98

## IL SINDACO

Considerato lo stato indecoroso ed antiigienico determinato dalle deiezioni canine sui marciapiedi, aree verdi, parchi ed aree pubbliche in genere, nonché i problemi di sicurezza connessi al possesso nel territorio cittadino;

Considerato il pericolo potenziale delle feci animali quali veicoli di trasmissione di malattie infettive in particolare per la popolazione infantile, come evidenziato in ripetute relazioni a cura del Servizio di Igiene e Sanità pubblica dell'A.S.L. 7;

Rilevata la necessità di garantire, sempre ai fini sanitari, la dovuta sicurezza nella fuoriuscita dei cani mediante il guinzaglio o la museruola;

Visti gli artt. 285, 286, 287 e 289 del Regolamento Comunale di Igiene;

Visti gli artt. 83 e 160 del D.P.R. n. 320/1954;

Visto l'art. 13 della legge n. 833/1978;

Visto l'art. 38 della legge n. 142/1990;

## ORDINA

A tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su area pubblica o aperta al pubblico, è imposto:

- a) l'obbligo di essere in possesso di apposita paletta e sacchettino per l'eventuale raccolta delle deiezioni animali;
- b) l'obbligo di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni canine servendosi della suddetta attrezzatura;
- c) l'obbligo della museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto;
- d) l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio o muniti di museruola nelle aree pubbliche o in luoghi aperti al pubblico, escluse le aree protette destinate esclusivamente alla ricreazione animale e fatte salve le esclusioni di museruola e guinzaglio ex art. 83 del D.P.R. 320/54, specificamente riferite:
  - ai cani da guardia entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purchè non aperti al pubblico;
  - ai cani da pastore e da caccia quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze armate e delle forze di polizia quando sono utilizzati per il servizio;
- e) il divieto di frequentazione dei cani nelle aree riservate ai giochi per bambini o comunque contrassegnate da apposita segnaletica di divieto;



AVVISA

che ai trasgressori della presente ordinanza verrà irrogata una sanzione pecuniaria pari a £. 50.000= (cinquantamila) così come previsto dall'ordinanza sindacale n. 456 del 22.12.1982;  
Gli organi di vigilanza sono tenuti a richiedere la dimostrazione del possesso dell'attrezzatura sopra indicata agli accompagnatori degli animali;

DISPONE

che l'Ufficio Tecnico provveda all'installazione di apposita segnaletica di divieto di accesso ai cani nelle seguenti aree:  
Giardino Pubblico di Via Po; Giardino Pubblico di Via Borla; Giardino Pubblico di Viale Vittorio Veneto; Parco del Mauriziano;

che l'Ufficio Economato pubblicizzi idoenamente con manifesti il presente atto;

che il Servizio Comunale di Vigilanza controlli l'esatta esecuzione della presente.

Dalla Residenza Municipale, li 10 FEB. 1998

Il Sindaco  
Andrea Fluttero

